

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3463

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UNGARO, MARCO DI MAIO, MIGLIORE, LIBRANDI

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 9 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scorso 2 dicembre 2021 il Senato della Repubblica ha approvato l'ordine del giorno volto a non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, appartenente al gruppo Misto, eletto nella circoscrizione Estero – America meridionale, a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità dei voti espressi nella consultazione elettorale del 2018 (9/DO-C.III, N.5/2). Il « caso Cario » è solo uno dei tanti e gravi problemi legati al sistema di voto degli italiani all'estero disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, cosiddetta « legge Tremaglia », che la presente proposta di legge intende modificare al fine di tutelare il diritto di rappresentanza democratica dei cittadini italiani residenti all'estero.

Allo stato attuale, per ragioni connesse alla sicurezza del voto, non appaiono an-

cora maturi i tempi per l'introduzione del voto elettronico, come dimostra l'esperienza della Francia che nel 2012 ha dapprima introdotto il voto elettronico per i cittadini francesi residenti all'estero e successivamente rinunciato a tale tipologia di votazione in occasione delle elezioni presidenziali a causa dell'allerta avanzata dagli organi di sicurezza in merito a potenziali infiltrazioni nelle operazioni di voto da parte di Stati esteri. Tuttavia, si ritiene fondamentale proseguire con la sperimentazione e adottare il voto elettronico per altre tipologie di elezione, come ad esempio l'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), già sperimentato con buoni risultati in alcune sedi consolari nelle recenti elezioni del 3 dicembre 2021.

Al contempo, resta ferma l'urgenza di intervenire sulle modalità di voto per cor-

rispondenza. I brogli verificatisi negli ultimi anni hanno spinto alcune forze politiche a chiedere l'eliminazione del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, causando la cancellazione di un diritto fondamentale riconosciuto dopo decenni di lotta politica e parlamentare e auspicato da vari padri costituenti, tra cui Fernando Schiavetti che già nel 1946 sosteneva la necessità di garantire rappresentanza alle comunità italiane all'estero per poter disporre di una voce autonoma nel Parlamento italiano. Il voto per corrispondenza è una modalità di voto consolidata da decenni in molte grandi democrazie, dagli Stati Uniti d'America alla Confederazione Elvetica. Occorre, dunque, intervenire per garantire il voto per corrispondenza da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, introducendo alcune modifiche alla legge Tremaglia al fine di aumentare i livelli di trasparenza e di sicurezza delle modalità di espressione del voto, del trasporto e della tracciabilità del plico e della fase di scrutinio.

Oltre alle modifiche concernenti la sicurezza del voto, la presente proposta di legge interviene sulla definizione delle ripartizioni elettorali. La legge n. 459 del 2001 dispone che la circoscrizione Estero è ripartita in quattro aree geografiche. Tali ripartizioni sono rimaste invariate anche dopo l'approvazione della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari che ha ridotto, da dodici a otto per la Camera dei deputati e da sei a quattro per il Senato della Repubblica, il numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, determinando una situazione di forte disparità tra le citate ripartizioni in termini demografici e, quindi, di rappresentanza parlamentare. La ripartizione Europa dove risiedono oltre due milioni di elettori può eleggere quattro parlamentari, mentre la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide con trecentomila elettori è rappresentata da due parlamentari. Occorre, pertanto, intervenire sulla circoscrizione Estero per porre fine a questi squilibri

conseguenti alla citata riforma costituzionale come già avvenuto per il territorio nazionale.

La presente proposta di legge consta di nove articoli.

L'articolo 1 reca modifiche agli articoli 2, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di formazione delle liste elettorali, prevedendo l'invio a ciascun elettore, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di un plico contenente un modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che dovranno essere raccolti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero e integrati con i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Si chiarisce, inoltre, che i candidati nella circoscrizione Estero ricevono dagli uffici consolari, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, l'indirizzo postale e di posta elettronica di tutti gli elettori residenti nella circoscrizione elettorale. Si dispone, infine, a pena di inammissibilità, che nella successione interna delle liste i candidati sono collocati in ordine alternato per sesso.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, modificando le ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero, mediante l'unificazione della ripartizione America settentrionale e centrale con la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, allo scopo di garantire omogeneità in termini di rappresentanza democratica e demografica tra le diverse ripartizioni elettorali a seguito della riduzione del numero dei parlamentari di cui alla citata legge costituzionale n. 1 del 2020.

Gli articoli 3 e 4 modificano, rispettivamente, gli articoli 11 e 12 della legge n. 459 del 2001 disponendo che il plico elettorale e il tagliando identificativo dell'elettore dovranno essere muniti di un codice QR per garantire la tracciabilità e tutelare la sicurezza del voto.

L'articolo 5 introduce i comitati elettorali, nominati dal capo dell'ufficio conso-

lare, che svolgono compiti di controllo delle elezioni.

L'articolo 6 istituisce presso le corti di appello di Roma, Milano e Napoli, gli uffici centrali per la circoscrizione Estero al fine di decongestionare l'attuale sede di Castelnuovo di Porto che negli ultimi anni si è dimostrata non più idonea a gestire in condizioni di sicurezza una moltitudine di plichi elettorali provenienti da tutto il mondo.

L'articolo 7 disciplina la modalità di proclamazione degli eletti e l'articolo 8 dispone che le comunicazioni elettorali possono essere effettuate anche tramite quotidiani e periodici locali.

Infine, l'articolo 9 prevede l'adozione di un regolamento volto a modificare il vigente regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001, al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni introdotte dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione delle liste elettorali)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e per la raccolta dell'indirizzo di posta elettronica, nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati di cui al primo periodo entro trenta giorni dalla data di ricezione »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I candidati nella circoscrizione Estero ricevono dagli uffici consolari l'indirizzo postale e di posta elettronica degli elettori residenti nella circoscrizione elettorale che abbiano prestato il proprio consenso »;

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Presso ciascuna rappresentanza consolare è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura di ciascun ufficio elettorale consolare, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che pre-

dispone un elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno che lo integra con i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e predispose le relative liste elettorali della circoscrizione Estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.

3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 »;

d) all'articolo 8:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati in ordine alternato per sesso »;

2) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 4-*bis*. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero. In conformità al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, la disposizione di cui al primo periodo non si applica relativamente ad incarichi ricoperti a livello comunale, provinciale e regionale in uno Stato membro dell'Unione europea.

4-*ter*. I deputati e i senatori decadono dalla carica con effetto immediato all'atto dell'accettazione della candidatura per le elezioni politiche in uno Stato estero ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal presente articolo, si applicano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ripartizioni della circoscrizione Estero)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide ».

Art. 3.

(Stampa e invio del plico elettorale)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice QR che ne consenta la tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in *facsimile* i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, per la restituzione in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con l'indicazione delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui con-

tenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto a ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza ».

Art. 4.

(Disposizioni per la sicurezza del voto e per l'informazione del cittadino elettore)

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-bis, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2 »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento »;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7 »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 ».

Art. 5.

(Comitati elettorali)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – 1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione Estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.

3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12,

comma 6-*bis*, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione.

4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. I comitati elettorali entro 24 ore segnalano le eventuali anomalie riscontrate alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di formazione dei seggi elettorali e di scrutinio dei voti)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — 1. Presso le corti di appello di Roma, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente »;

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. I

seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ripartizione »;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « l'ufficio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « ciascun ufficio centrale »;

2) al comma 3:

2.1) all'alinea, le parole: « dell'ufficio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.2) alla lettera a), le parole: « dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono sostituite dalle seguenti: « dal competente ufficio centrale »;

2.3) alla lettera b), le parole: « da un'unica ripartizione elettorale estera » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ripartizione elettorale estera di competenza »;

2.4) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 ».

Art. 7.

(Proclamazione degli eletti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, l'alinea è sostituito dal seguente: « Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6: ».

Art. 8.

(Comunicazioni elettorali)

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole:

« sui giornali quotidiani e periodici » sono inserite le seguenti: « locali e ».

Art. 9.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge.



18PDL0174800